Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO	n.	20
6 ^a COMMISSIONE PERMANENTE (Finanze e	tesoro)	
INTERROGAZIONI		
DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE		
158 ^a seduta: giovedì 13 giugno 2024		
Presidenza del presidente GARAVAGLIA		

20° Res. Sten. (13 giugno 2024)

INDICE

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE Pag. 3, 6

SEDE REDI-	incentivi	agli inves	stimenti,	approvato	dalla
MELCHIORRE (FdI)			6		
nomia e le finanze			3		
ALBANO, sottosegretario	o di Stato per	r l'eco-			

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDI GENTE

(816) Deputato CENTEMERO e altri. – Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori

Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINI-STRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

I lavori hanno inizio alle ore 9.20.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione 3-01050, presentata dal senatore Melchiorre e da altri senatori.

ALBANO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, preciso preliminarmente che la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) è un ente pubblico economico a base associativa ed è disciplinata, ai sensi della legge n. 2 del 2008, da norme di diritto privato; ciò comporta che operi con spiccata autonomia operativa.

I rapporti di collaborazione tra la SIAE e l'Amministrazione finanziaria sono regolati da un'apposita convenzione, sottoscritta da ultimo il 23 ottobre 2020, con la quale sono disciplinati le attività di cooperazione della SIAE con gli Uffici dell'Agenzia delle entrate per il reperimento, l'acquisizione ed il controllo del volume lordo dei corrispettivi ai fini dell'IVA e dell'imposta sugli intrattenimenti, per la vigilanza, il controllo e la constatazione delle violazioni, nonché per l'attività tecnico-amministrativa, di controllo e assistenza inerente all'attivazione ed al funzionamento dei sistemi di biglietterie automatizzate e dei misuratori fiscali.

In particolare, le attività svolte dalla SIAE risultano significative sia sotto il profilo del presidio del territorio in ottica di deterrenza e controllo del settore degli spettacoli, sia sotto il profilo gestionale delle biglietterie automatizzate utilizzate dagli esercenti per l'emissione dei titoli di accesso alle manifestazioni.

Nella convenzione, che ha durata novennale, sono previsti, tra l'altro: l'adeguamento del processo di acquisizione del volume dei corrispettivi; gli scambi informativi e di interlocuzioni preventive per una migliore selezione dei soggetti da sottoporre a controllo; l'adeguamento e l'aggiornamento degli applicativi della SIAE in uso all'Agenzia per l'interrogazione puntuale dei corrispettivi e per la consultazione degli atti di vigilanza e contestazione emessi dalla SIAE; l'innalzamento del numero annuo di controlli da svolgere a cura della SIAE; la revisione del sistema di remunerazione volto a ridurre i costi a carico dell'Agenzia in un quadro complessivo di efficientamento e di innalzamento dei livelli di servizio,

superando il precedente criterio di calcolo in misura percentuale rispetto al volume di affari acquisito e l'individuazione di tre nuove voci di remunerazione: una fissa, atta a remunerare il complesso delle attività della SIAE e il presidio assicurato sul territorio anche in termini di deterrenza e promozione della *compliance*; una incentivante, correlata al raggiungimento di specifici obiettivi; una premiale, correlata alla valutazione di accuratezza, proficuità ed efficacia dell'azione della SIAE.

A tal proposito, in relazione alla richiesta del senatore interrogante volta ad accertare e, se lo si dovesse ritenere appropriato, aggiornare le modalità di utilizzo della spesa di 104,31 milioni di euro confermata in sede di definizione della convenzione tra l'Agenzia delle entrate e la SIAE, l'Agenzia evidenzia che tale importo è stato individuato a seguito di confronti con la controparte anche con riferimento all'analisi dei costi e del contesto operativo di riferimento. La convenzione stabilisce inoltre regole di erogazione del compenso diversificate, correlate anche al raggiungimento di specifici obiettivi di recupero individuati dall'Agenzia.

Ai fini dell'erogazione totale o parziale delle quote incentivanti e premiali, inoltre, la convenzione prevede il controllo da parte delle strutture di *audit* del raggiungimento dei predetti obiettivi.

Con riferimento alla proposta di revisione della vigente normativa tributaria in materia d'imposta sugli intrattenimenti e IVA, si fa presente che il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, attuativo della delega contenuta nella legge 3 agosto 1998, n. 288, ha abolito l'imposta sugli spettacoli istituendo l'imposta sugli intrattenimenti limitatamente ad alcune attività.

Questa riforma ha distinto, in sostanza, le attività di intrattenimento assoggettandole alla relativa imposta nonché al regime IVA recato dall'articolo 74, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dalle attività di spettacolo che sono state assoggettate all'IVA, secondo le disposizioni di cui all'articolo 74-quater del medesimo decreto.

Le attività di intrattenimento e quelle di spettacolo sono elencate, rispettivamente, nella tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972 e nella tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

In sintesi, la disciplina vigente prevede che alle esibizioni di musica dal vivo « di qualsiasi genere » si applichi un doppio regime: qualora l'esecuzione dal vivo sia pari ad almeno il 50 per cento della durata complessiva delle esecuzioni musicali, l'attività si identifica come « spettacolo » ex articolo 74-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e si applicherà il regime IVA ordinario; qualora invece la predetta soglia non sia raggiunta – dunque quando la musica preregistrata superi il 50 per cento della durata complessiva delle esecuzioni musicali – allora troverà applicazione il regime IVA ordinario più l'imposta sugli intrattenimenti.

Segnatamente, ai fini IVA, l'articolo 74, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, prevede che, per attività di

intrattenimento, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, l'imposta si applichi sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti e sia riscossa con le stesse modalità stabilite per quest'ultima.

Per il settore è pertanto già previsto un regime semplificato che prevede, oltre all'adozione di un'unica base imponibile per l'IVA e l'imposta sugli intrattenimenti, la detrazione IVA forfettizzata in misura pari al 50 per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili e l'esonero da adempimenti di fatturazione e registrazione dei corrispettivi.

Per completezza, si evidenzia che l'applicazione delle due imposte sulla medesima base imponibile risulta compatibile con la normativa dell'Unione europea, come affermato dalla Corte di cassazione, da ultimo con l'ordinanza n. 36494 del 13 dicembre 2022, che si è pronunciata sulla questione richiamando la sentenza Giant della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), Causa C-109/90 del 19 marzo 1991, tra la NV Giant e il comune di Overijse.

Per la CGUE l'articolo 401 della direttiva 2006/112/CE ammette l'esistenza di un'imposta concorrente con l'IVA – quale, nel caso di specie, un'imposta sugli intrattenimenti – considerato che detta imposta non ha carattere generale, in quanto si applica solo a una « categoria limitata di beni e di servizi » e non viene riscossa in ciascuna fase del processo di produzione e di distribuzione.

Inoltre, l'articolo 74-quater del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 prevede semplificazioni, ai fini IVA, anche per le attività di spettacolo di cui alla tabella C allegata al decreto IVA: gli obblighi di certificazione dei corrispettivi sono assolti con il rilascio del titolo di accesso e la determinazione della base imponibile è nella misura del 50 per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi, con totale indetraibilità dell'imposta sugli acquisti per i soggetti che effettuano spettacoli viaggianti, nonché per quelli che svolgono le altre attività di cui alla tabella C che nell'anno solare precedente abbiano realizzato un volume di affari non superiore a 25.822,84 euro.

Tanto premesso, eventuali modifiche della disciplina vigente per l'IVA si renderebbero possibili solo nei limiti posti dalla direttiva 2006/112/CE.

Quanto infine alla richiesta di sapere se « non si ritenga opportuno valutare l'adeguamento delle condizioni operative, retributive e pensionistiche dei lavoratori operanti all'interno delle agenzie mandatarie » il Ministero del lavoro precisa che l'INPS, nella circolare n. 83 del 28 marzo 1997, al punto n. 10, si è occupato dell'inquadramento previdenziale dei lavoratori in argomento, precisando che i soggetti che svolgono attività lavorativa a favore della SIAE con la qualifica di agenti mandatari non devono essere considerati agenti o rappresentanti di commercio, iscrivibili come tali all'assicurazione obbligatoria degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, ma devono essere qualificati come lavoratori autonomi, i cui compensi devono essere fatti rientrare nella previsione di cui all'articolo 53 (ex articolo 49), comma 1 (redditi professionali), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato

20° Res. Sten. (13 giugno 2024)

con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, e pertanto assicurabili ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla Gestione separata INPS.

MELCHIORRE (FdI). Signor Presidente, dopo quest'ampia relazione (lo dico come complimento), mi dichiaro soddisfatto della risposta ricevuta.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(816) Deputato CENTEMERO e altri. – Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 816, sospesa nella seduta di ieri.

Comunico che è stata presentata la riformulazione del subemendamento 3.1000/1 (testo 2), pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna, all'emendamento 3.1000 del relatore Borghesi.

BORGHESI, *relatore*. Signor Presidente, informo che ho provveduto a depositare l'emendamento 2.0.1000, con il quale sostanzialmente ritengo di aver terminato il mio lavoro; pertanto, quando la Commissione lo riterrà potremo passare all'esame del testo.

PRESIDENTE. La ringrazio.

Propongo di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti all'emendamento 2.0.1000 del relatore, che verrà pubblicato in allegato al resoconto, alle ore 12 di mercoledì 19 giugno, in modo tale da poter concludere l'esame del provvedimento auspicabilmente entro la fine della settimana corrente.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 9,30.

20° Res. Sten. (13 giugno 2024)

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

MELCHIORRE – Ai Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali. –

Premesso che:

la Società degli autori ed editori (SIAE) è una società senza scopo di lucro che tutela il diritto d'autore e svolge, in regime di convenzione, servizi di controlli contestuali e documentali per conto non solo dell'amministrazione finanziaria, ma anche di organizzazioni private, come la SCF Italia S.r.l., il principale punto di riferimento in Italia per la raccolta e distribuzione dei compensi dovuti a produttori discografici e artisti in caso di diffusione di musica;

l'attività di vigilanza sull'applicazione della normativa fiscale a tutela del diritto d'autore e di raccolta degli incassi relativi è eseguita, per conto della SIAE, dalle 425 agenzie mandatarie dislocate su tutto il territorio nazionale per il tramite di professionisti, aventi un'età media di circa 45 anni, efficientemente formati, tanto sotto il profilo pratico quanto sotto quello teorico, dai funzionari dell'amministrazione finanziaria e dai funzionari SIAE:

gli incassi relativi al diritto d'autore delle pubbliche esecuzioni, raccolti dalle agenzie mandatarie grazie al presidio costante del territorio, costituiscono una delle principali fonti di remunerazione dell'opera dell'ingegno degli autori ed editori;

dato che:

in data 23 ottobre 2020 si è perfezionata la convenzione tra l'Agenzia delle entrate e la SIAE, per mezzo della quale, oltre ad aver confermato la spesa di 104.31 milioni di euro per il triennio 2023-2025, è stata rinnovata, fino al 31 dicembre 2028, la collaborazione per lo svolgimento delle attività di cooperazione, accertamento e constatazione delle violazioni in materia di IVA e di imposta sugli intrattenimenti, quest'ultima non dovuta in occasione di musica dal vivo e oggetto di ripetuta evasione da parte del contribuente a causa della complessità della sua applicazione;

inoltre, la SIAE ha concluso un'ulteriore convenzione con la SCF S.r.l., avente ad oggetto la definizione dei limiti operativi ed economici entro cui le agenzie mandatarie devono effettuare i controlli contestuali per conseguire i compensi dovuti agli operatori del settore musicale da chiunque diffonda musica in pubblico;

20° Res. Sten. (13 giugno 2024)

secondo quanto stabilito dalla seconda convenzione richiamata, infatti, i professionisti delle agenzie mandatarie pongono in essere l'attività di controllo durante lo svolgimento dell'evento e, diversamente dai funzionari dell'Agenzia delle entrate, in completa autonomia, senza essere obbligatoriamente accompagnati, cioè, da un collega terzo rispetto al territorio di competenza;

considerato che:

sia gli aspetti pensionistici che quelli retributivi dei professionisti operanti nelle agenzie mandatarie dovrebbero essere posti all'attenzione del legislatore, al fine di adeguarli, tra l'altro, alla tipologia di attività prestata, all'esperienza maturata e al monte ore di lavoro;

la remunerazione lorda per le attività di controllo « contestuale » e verifica svolta per conto dell'Agenzia delle entrate, stabilita dalla direzione generale della SIAE, è pari a 40 euro, ridotti a 20 nei casi in cui il mandatario stesso richieda, per complessità delle attività, di essere affiancato da un collega di altra circoscrizione;

almeno il 45 per cento di quanto guadagnato con la realizzazione di un evento è destinato al soddisfacimento degli obblighi di natura tributaria in materia di imposta sugli intrattenimenti, IVA e diritto d'autore, al quale devono essere aggiunti i costi sopportati per la sua organizzazione e messa in scena,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, in virtù della funzione di vigilanza sulla SIAE e sulle convenzioni da quest'ultima concluse con l'amministrazione finanziaria, non intendano accertare e, se lo dovessero ritenere appropriato, aggiornare le modalità di utilizzo della spesa di 104,31 milioni di euro confermata in sede di definizione della convenzione tra l'Agenzia delle entrate e la SIAE;

se, per quanto di propria competenza, non intendano prendere in considerazione la possibilità di rivedere l'attuale normativa tributaria in tema di versamento dell'imposta sugli intrattenimenti e dell'IVA legata agli intrattenimenti, al fine di alleggerire il carico fiscale in capo agli organizzatori di eventi e di dissuaderli dalla condotta evasiva;

se, per quanto di propria competenza, non ritengano opportuno valutare l'adeguamento delle condizioni operative, retributive e pensionistiche dei lavoratori operanti all'interno delle agenzie mandatarie.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 816

Art. 2.

2.0.1000

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 2-bis.

(Ulteriori disposizioni per favorire gli investimenti in start-up e PMI)

- 1. Al fine di sostenere la patrimonializzazione delle imprese italiane e il rafforzamento delle filiere, reti e infrastrutture strategiche tramite lo sviluppo del mercato italiano dei capitali, all'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
- "5-bis. Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, il Patrimonio Destinato può altresì effettuare interventi tramite la sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio di nuova costituzione, gestiti da società per la gestione del risparmio autorizzate ai sensi dell'articolo 34, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i cui obiettivi e politica di investimento siano coerenti con le finalità del Patrimonio Destinato di cui al comma 5, quinto periodo, nel rispetto delle seguenti condizioni:
- a) ferma restando la coerenza dello specifico investimento con le finalità del Patrimonio Destinato di cui al comma 5, quinto periodo, come specificate nel decreto di cui al comma 5 e nel Regolamento del Patrimonio Destinato di cui al comma 6, gli organismi di investimento collettivo del risparmio investono prevalentemente in titoli quotati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani emessi da emittenti di medio-piccola capitalizzazione con sede legale o significativa e stabile organizzazione in Italia, anche con fatturato annuo inferiore a euro cinquanta milioni;
- b) per la quota non prevalente, ai fini di ottimizzare la gestione dei rischi di portafoglio e liquidità gli organismi di investimento collettivo possono investire, secondo limiti, criteri e condizioni stabiliti con il Regolamento di cui al comma 6, in titoli quotati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani emessi da emittenti con

sede legale o significativa e stabile organizzazione in Italia, anche in deroga al comma 4, lettera b), del presente articolo;

- c) le disposizioni di cui alle lettere a) e b) si applicano anche ai titoli emessi da emittenti che hanno completato positivamente il processo di ammissione alla quotazione su mercati regolamentati o sistemi multi-laterali di negoziazione italiani, con data certa di inizio negoziazione;
- d) ai fini di ottimizzare la gestione dei rischi di liquidità gli organismi di investimento collettivo possono altresì investire, secondo limiti, scadenze, criteri e condizioni stabiliti con il Regolamento di cui al comma 6, in titoli di debito emessi dalla Repubblica italiana, da Stati membri dell'Unione europea partecipanti all'area Euro e dalla Commissione europea;
- e) l'ammontare delle quote o azioni dell'organismo di investimento collettivo del risparmio sottoscritte dal Patrimonio Destinato è mantenuto nel limite del quarantanove per cento dell'ammontare del patrimonio dell'organismo di investimento collettivo del risparmio; il restante cinquantuno per cento dell'ammontare del patrimonio dell'organismo di investimento collettivo del risparmio è sottoscritto da co-investitori privati alle medesime condizioni del Patrimonio Destinato."
- 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del comma 1 del presente articolo, l'articolo 23, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 febbraio 2021, n. 26, è abrogato e le altre disposizioni del medesimo decreto si applicano in quanto compatibili. L'operatività del patrimonio destinato denominato "Patrimonio Rilancio" prevista dal comma 5-bis dell'articolo 27, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è sospensivamente condizionata all'adozione e approvazione, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 27, delle modifiche al Regolamento del Patrimonio Destinato, che definiscono le ulteriori condizioni e modalità degli investimenti riconducibili alla predetta operatività. ».

Art. 3.

3.1000/1 (testo 2)

Tajani, Boccia, Losacco, Manca, Nicita

All'emendamento 3.1000, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: « c-bis) Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

"2-bis. Al fine di promuovere la ricerca applicata e l'innovazione, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono

20° Res. Sten. (13 giugno 2024)

stabiliti i criteri, i requisiti e le modalità di iscrizione dei laboratori di ricerca pubblici e privati in apposita sezione dell'Anagrafe nazionale delle ricerche, di cui all'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il Ministero dell'università e della ricerca rende consultabili, con accesso libero all'Anagrafe nazionale delle ricerche, le informazioni sui progetti e contributi a carico della finanza pubblica ricevuti dai soggetti iscritti nella sezione di cui al presente comma, nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali e della concorrenza.

2-ter. Dall'attuazione del comma 2-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica." ».